

ALLEGATO "A"

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI EDUCATORI CINOFILI

SCOPO DELLA NORMATIVA DEONTOLOGICA

1 – La deontologia degli Educatori Cinofili è l'insieme dei principi e delle regole etiche e comportamentali che ogni professionista deve osservare in quanto iscritto all'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili, sia che eserciti in forma indipendente sia dipendente, affinché la professione dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la medesima.

2 – Le norme incluse nel presente codice hanno carattere prescrittivo.

Ogni azione e omissione in contrasto con esse e comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione di Educatore Cinofilo sono punibili ai sensi di quanto previsto dal Titolo V dello Statuto.

NORME GENERALI

3 – L'Educatore Cinofilo è tenuto a curare la propria preparazione professionale e ad aggiornarla costantemente secondo quanto stabilito da apposito regolamento. (*)

8

(*) Così modificato dalla delibera n. 3 approvata dalla 1^a Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi

4 – E' considerato dovere professionale dell'Educatore Cinofilo prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento istituiti dall'Associazione Professionale o ad altri da essa riconosciuti, al fine di assicurare un esercizio tecnicamente elevato della professione, nonché sostenere le iniziative di qualificazione professionale promosse dalla categoria.

5 – L'Educatore Cinofilo esercita la professione nel rispetto dei principi di correttezza, riservatezza, obiettività e disponibilità, identificandosi professionalmente.

6 – All'Educatore Cinofilo si richiedono probità e decoro ed una condotta di vita tale da non arrecare discredito al prestigio della categoria professionale.

7 – L'Educatore Cinofilo che ricopre o ha ricoperto funzioni istituzionali di categoria, non deve avvalersi di tali posizioni per procurarsi clientela a danno dei colleghi od altri indebiti vantaggi, né proporsi al pubblico in veste professionalmente diversa da quella dei colleghi.

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

8 – L'Educatore Cinofilo deve adoperarsi affinché il mandato gli sia conferito, quando possibile, per iscritto.

9 – Il carattere fiduciario e personale del rapporto professionale, nonché la tutela dell'interesse del cliente, impongono all'Educatore Cinofilo l'assunzione dei soli compiti che è in grado di poter assolvere con la dovuta competenza, perizia ed efficacia.

10 – L'Educatore Cinofilo deve illustrare al cliente i problemi tecnici essenziali, nonché orientarlo motivatamente sulle strategie attuabili in relazione ai medesimi, esporgli gli eventuali rischi che esse comportano.

11 – L'Educatore Cinofilo è tenuto, verso il cliente, ad un atteggiamento di riservatezza in merito ai fatti e notizie inerenti alle attività a lui affidate, e a vigilare affinché i propri collaboratori e dipendenti osservino anch'essi tale atteggiamento in relazione alle notizie apprese nell'espletamento dei compiti.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

12 – Il comportamento dell'Educatore Cinofilo s'ispira al principio della solidarietà categoriale, in vista dell'obiettivo di migliorare, mediante un'attiva interazione tra gli esercenti, il livello della professione e l'utilità sociale delle attività specifiche di questa.

13 – L'Educatore Cinofilo intrattiene con i colleghi rapporti professionali diretti o indiretti di parità, dignità, lealtà, collaborazione, ed evita di arrecare danno al singolo collega e discredito alla categoria. Deve inoltre favorire lo scambio di esperienze e notizie svolte ad un qualificato approfondimento delle problematiche professionali, e contribuire, attraverso un rapporto attivo con i colleghi, all'elevazione dell'immagine sociale della professione.

14 – Gli Educatori Cinofili devono evitare comportamenti che possano sfociare in controversie con colleghi.

Nell'eventualità dell'insorgenza di queste, ne cercheranno la possibile composizione amichevole all'interno dei propri organismi istituzionali.

15 – L'acquisizione di clientela tramite metodi sleali o millanterie costituisce lesione grave all'onore professionale.

RAPPORTI CON I MEDICI VETERINARI

16 – L'Educatore Cinofilo collabora con il Medico Veterinario e nel caso si trovi di fronte a cani con particolari problemi, deve avviare gli stessi a visita medica al fine di escludere ogni forma patologica prima di effettuare qualunque intervento su di essi.

L'Educatore Cinofilo si asterrà altresì dal consigliare al cliente qualsiasi forma di terapia medica, compito questo di esclusiva competenza del Medico Veterinario.

COMPORAMENTO NEI CONFRONTI DEI CANI

17 - Nel rapporto zooantropologico, ogni comportamento umano deve nascere dalla consapevolezza che l'alterità animale è dotata di dignità propria meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente.

18 - Il rapporto tra uomo e cane non è caratterizzato dall'affermazione della superiorità del primo sul secondo, ma solo dalla presa d'atto di una diversa modalità di essere.

19 - L'educazione del cane ha come principale funzione quella di aiutare l'animale a superare lo stress derivante dalla vita all'interno di una società urbanizzata che, come tale, è innaturale per qualsiasi animale.

20 - L'addestramento ha come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.

21 - Nella pratica di educazione, addestramento e terapia comportamentale devono essere utilizzate metodiche di apprendimento naturali basate sulla sequenza "stimolo-risposta-rinforzo"; tale sequenza non prevede l'uso di alcun metodo coercitivo che sarebbe unicamente segno della inadeguatezza dell'educatore cinofilo.

22 - L'utilizzo di pratiche correttive che, in ogni modo, comportino dolore per l'animale, deve essere rifiutato, salvo i casi nei quali sia stato superato dall'animale il limite di una accettabile socialità e siano stati esperiti, senza successo, tutti i tentativi che l'esperienza e la scienza indicano come opportuni.

9

23 - Il continuo evolversi delle scienze che si occupano di comportamento animale impone ad ogni educatore cinofilo la disponibilità a porsi costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto e verifica utili al costante miglioramento delle proprie competenze.

24 - Il presente codice disciplinare va esposto nei luoghi in cui opera l'Educatore Cinofilo iscritto all'A.P.N.E.C..(*)

25 - L'educatore Cinofilo iscritto all'A.P.N.E.C., durante lo svolgimento dell'attività professionale, deve informare l'utente circa la propria appartenenza all'Associazione professionale.(**)

(*) (**) Aggiunti dalla delibera n. 5 approvata dalla 1^a Assemblea Straordinaria del 22.02.2004 – Roma Hotel dei Congressi